



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica in persona del giudice [REDACTED] [REDACTED] ha emesso la seguente,

**SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL
CONSUMATORE EX ART. 70, COMMA 7, D.Lgs. n.14/2019**

Visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 12.01.2023 da **Signore Anna**, (C.F.: [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] ivi residente alla Via [REDACTED] lavoratrice dipendente, rappresentata e difesa dal **dott.** [REDACTED] (C.F.: [REDACTED] Pec: [REDACTED] giusta procura in atti, con l'ausilio del gestore della crisi **dott.** [REDACTED] iscritto all'Albo dei Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Commercialisti di Lecce, pec: [REDACTED]

Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti *ex art.2*, comma 1, lett. c), D. Lgs. n.14/2019, il decreto di ammissibilità *ex art. 70*, comma 1, d.lgs. n.14/2019;

Rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dalla disciplina in materia), considerato che l'istante, a seguito della separazione dal marito, avvenuta in data [REDACTED] si è ritrovata da sola, con uno stipendio di circa euro 1.300,00, a provvedere al suo sostentamento e a quello del figlio di circa 13 anni, nonché al rimborso del prestito contratto anni prima, in costanza di matrimonio, per l'acquisto di beni necessari per far fronte alle esigenze primarie personali e familiari;

Considerato che, non potendo provvedere al pagamento dell'impegno finanziario assunto ha proceduto a diverse rinegoziazioni del prestito e da ultimo nell'agosto del 2020 con una rata mensile da pagare di euro 400,70 per la durata di dieci anni;

Atteso che, nelle more, l'ex coniuge, disoccupato, non ha più provveduto a corrispondere la somma di euro 300,00, consensualmente stabilita per il mantenimento del figlio;

Rilevato, di conseguenza, che, dopo aver contratto altri prestiti per far fronte alle esigenze familiari, si è trovata nella incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, quantificabili in euro 764,14 mensili, a fronte di una capacità reddituali, come detto, pari ad euro 1.300,00 mensili;

considerato che Signore Anna ha un indebitamento complessivo pari ad euro 40.323,82 ed un esborso mensile che non le avrebbe consentito, così come non le ha consentito di tenere fede agli impegni finanziari assunti che incidono significativamente sull'importo di

€1.300,00 circa, percepiti dall'istante in ragione dell'impiego con qualifica di segretaria con contratto part-time orizzontale a tempo indeterminato;

Atteso che il piano proposto consente il rimborso integrale del 100% dei crediti in prededuzione e privilegiati nonché il 25% conca dei crediti chirografari dell'intera esposizione debitrice nell'arco temporale di 55 mesi, mediante un versamento mensile dell'importo di euro 250,00, così come riassunto dal gestore della crisi dell'O.C.C.;

Atteso che la domanda di omologazione non è accompagnata dalla contestazione di alcuno dei creditori;

Osservato, pertanto, che dalla ricostruzione della storia finanziaria di Signora Anna emerge *ictu oculi* il requisito oggettivo, se solo si considera che l'istante ha raggiunto un livello insostenibile di indebitamento;

Considerato, pertanto, che alcun dubbio può nutrirsi sul punto attesa l'impetosa lettura dei numeri portati dalla documentazione versata in atti;

Osservato in ordine al requisito soggettivo della meritevolezza che non appaiono sussistere atti in frode ovvero dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

Osservato che la proposta scrutinata consente un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, in quanto la liquidazione giudiziale dei beni intestati alla debitrice permetterebbe di avere un ricavato inferiore alle somme messe a disposizione dalla proponente con il presente piano del consumatore;

Atteso che gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore si estendono anche ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ai sensi dell'art. 67, comma 3, d.lgs. n.14/2019, e per analogia ai finanziamenti con delega;

Considerato che l'O.C.C. ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del decreto rassegnato;

Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 c.c., né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili e non falcidiabili;

Considerato che l'O.C.C. ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro, logico, esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che non occorre procedere alla nomina di un liquidatore, in ragione del concreto contenuto del piano, stante l'assenza di beni da porre in vendita e dovendo provvedere l'OCC a verificare mensilmente che le somme destinate ai creditori, siano effettivamente ad essi attribuite dal debitore con cadenza mensile e secondo quanto previsto nel medesimo piano;

Ritenuto che all'attuazione del piano provvederà dunque lo stesso debitore sotto la stretta vigilanza del gestore, dott. [REDACTED] alla quale il ricorrente dovrà fornire mensilmente prova dei pagamenti;

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione debiti del consumatore proposto da **Signore Anna**, (C.F. [REDACTED]);

dispone che l'O.C.C. - Gestore della crisi nominato, dott. [REDACTED] cui sono attribuiti i poteri di cui all'art. 71, comma 1, d.lgs. n.14/2019, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano - da attuarsi secondo le modalità proposte dallo stesso gestore, vigilando costantemente sull'esatto adempimento dei debitori e comunicando immediatamente ai creditori e al giudice designato eventuali difficoltà;

dispone più specificamente, che la debitrice provveda alla distribuzione delle somme destinate ai creditori in conformità a quanto previsto nel piano e sulla base del progetto di riparto predisposto, tenendo conto della graduazione dei singoli crediti e fornendo mensilmente evidenza al gestore della crisi; i pagamenti avranno luogo eseguendo i singoli bonifici a valere su un conto corrente sul quale dovranno tempestivamente essere poste a disposizione le somme necessarie; eventuali irregolarità dovranno essere immediatamente comunicate, a cura del medesimo OCC, ai creditori e a questo Giudice designato; l'OCC dovrà rendicontare semestralmente il regolare adempimento del piano;

dispone l'immediata pubblicazione della presente sentenza, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Lecce a cura del Gestore della crisi e, altresì, sulle piattaforme in uso presso l'Ufficio al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società gestori delle piattaforme che provvederanno contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

dà atto che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 70, comma 1, d.lgs. n.14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che la liquidazione del compenso spettante all'O.C.C. sia effettuata con separato provvedimento, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano, a richiesta dei professionisti;

manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, a sua volta onerata della immediata comunicazione all'O.C.C.;

dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, d.lgs. n.14/2019.

Lecce, 29 giugno 2023

Il Giudice designato

[REDACTED]